



PROVINCIA DI COMO  
STAZIONE APPALTANTE PROVINCIALE DI COMO  
Via Borgo Vico, 148 – 22100 COMO  
C.F. 80004650133 cod. AUSA 0000543078  
tel.031230356 - 031230462  
e-mail :[sapcomo@provincia.como.it](mailto:sapcomo@provincia.como.it)  
pec :[sapcomo@pec.provincia.como.it](mailto:sapcomo@pec.provincia.como.it)

**COMUNE DI CANTU': PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO, DIREZIONE, MISURA E CONTABILITÀ DEI LAVORI, COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, VERIFICA GEOLOGICA E SISMICA ED EVENTUALE PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI DELLE OPERE STRUTTURALI, RELATIVAMENTE AI LAVORI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI PIAZZA PARINI. CUP: J35I17000020006 CIG: 70410423AB**

#### **FAQ. N. 2 QUESITI PERVENUTI ALLA STAZIONE APPALTANTE AL 5/7/2017**

##### QUESITO N. 1

salve, sono a chiedere: Oltre alla dichiarazione pt1 allegato A pg13 disciplinare quali documenti richiedete per comprovare i requisiti speciali (quali nel dettaglio)?

##### **RISPOSTA:**

**si rinvia, per quanto richiesto, al paragrafo 18) del Disciplinare di gara.**

##### QUESITO N. 2

per quanto attiene le frasi di seguito indicate nel disciplinare, sono da intendersi che il requisito impiantistico non può surrogare (come categoria o grado di complessità) le categorie architettonico-strutturale. è valevole invece supporre che il requisito IA03 g1.15 possa essere mostrato anche con opere in IA04 g1.2 (ed altrimenti IA02 verso IA01, anche se non presente nella procedura di cui in itinere)?

richiami a:

(art. 8 D.M. 17 giugno 2016 "gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera". Tale regola non è estensibile alla categoria "impianti" (vd. Linee guida ANAC delibera 973 del 14 settembre 2016)

e

Si precisa che ai sensi delle Linee Guida n. 1 di attuazione del D. Lgs. n. 50/2016 recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria" approvate dal consiglio dell'Autorità con delibera n. 973 del 14 settembre 2016 non è applicabile alla categoria "IMPIANTI" il criterio di cui all'art. 8 del Decreto del ministero della Giustizia del 17 giugno 2016, secondo cui "gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera" poiché nell'ambito della categoria "IMPIANTI" convivono destinazioni funzionali caratterizzate da diverse specificità.

##### **RISPOSTA:**

**Si rinvia a quanto espressamente indicato nel disciplinare di gara a pag. 9 al punto 8.2.3 lettera c):**

"Pertanto il suddetto requisito non è dimostrabile con servizi relativi a lavori appartenenti a opere nella stessa categoria "Impianti" ma contrassegnati da "Id. Opere" differenti, anche se di complessità maggiore, con la sola eccezione di servizi relativi a lavori appartenenti all'Id "IA.04", che qualificano anche per i servizi relativi a lavori di cui all'Id. "IA.03". Ciò si desume, altresì, dai riferimenti alle classi e categorie di cui alla L. 143/1949, contenuti nella tabella Z - 1 del D.M. Giustizia 17 giugno 2016."

#### QUESITO N. 3

Volevamo sapere se per il soddisfacimento del requisito a base di gara S04, possiamo mostrare delle opere di grado S03 g0.95 con ossequio della linee guida attuative del nuovo codice degli appalti (fonte ANAC) in quanto ai fini della qualificazione per la partecipazione alle gare pubbliche, fino all'adozione di eventuale nuovo DM, come previsto dall'art. 24, comma 8, del codice degli appalti, si ritiene potere enucleare il seguente principio. nell'ambito della stessa categoria edilizia, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare.

#### RISPOSTA:

La risposta è positiva, avuto riguardo agli indirizzi dati da ANAC con deliberazione 14.09.2016 contenente "Linee guida sull'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura" (si rinvia alla parte V , pag 17 delle citate linee guida).

#### QUESITO N. 4

Buongiorno, la presente per chiedere delucidazioni sugli importi dei servizi di ingegneria ed architettura cui si fa riferimento nei punti b) e c) del 8.2.3 del Disciplinare di incarico; in particolare si chiede se gli importi dell'ultima colonna delle 2 tabelle, relativi ai servizi espletati negli ultimi 10 anni ed ai 2 servizi di punta, sono da intendersi quali importi delle opere progettate oppure importo delle parcelle.

#### RISPOSTA:

L'ultima colonna " importo servizi espletati" si riferisce all'importo dei lavori per i quali sono stati svolti servizi di ingegneria analoghi a quelli in gara (per ogni categoria e classe)

Nella tabella 8.2.3.a) l'importo dei lavori deve essere pari a 1 volta quello posto in gara

Nella tabella 8.2.3.b) l'importo dei lavori deve essere pari 0.60 volte l'importo dei lavori in gara

#### QUESITO N. 5

la categoria OPERE STRUTTURALI S.04 può essere soddisfatta dalla categoria S.05 (IXc)?

#### RISPOSTA:

La risposta è positiva .Si ritiene applicabile l'art. 8 del DM . 17.6.2016, indicato già nel disciplinare di gara al punto 8.2.3., e si rinvia altresì agli indirizzi dati da ANAC con deliberazione 14.09.2016 contenente "Linee guida sull'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura.

#### QUESITO N. 6

con la presente si chiede se è possibile utilizzare la classe categoria E.16 (grado complessità 1,20) al fine di poter coprire i requisiti indicati nel bando alla categoria E.12 (grado complessità 1,15)in quanto presenta grado di complessità superiore a quello richiesto dal bando di gara.

#### RISPOSTA:

La risposta è positiva, avuto riguardo agli indirizzi dati da ANAC con deliberazione 14.09.2016 contenente "Linee guida sull'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura" (si rinvia alla parte V par. 1, pag 17 delle citate linee guida).

#### QUESITO N. 7

Nel punto 1) nella sezione documentazione amministrativa, bisogna compilare la dichiarazione di partecipazione. Vorremmo sapere se in caso di raggruppamento si può compilare un unico modulo per tutti i componenti dell'r.t.p. o viceversa ognuno deve compilare il proprio modello?

**RISPOSTA:**

La domanda di partecipazione può essere presentata con un unico modello anche in caso di Raggruppamento, purché, come espressamente indicato in calce al modello di che trattasi, lo stesso venga firmato digitalmente da tutti i componenti del raggruppamento temporaneo di professionisti nel caso di raggruppamento temporaneo, sia già costituito, sia ancora non formalmente costituito.